



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Nella causa iscritta al n. 29/2005 R.G.E.

Il Giudice Dott.ssa Giuliana Santa Trotta,
a scioglimento della riserva che precede;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

visto l'art. 16, co.1-2 del d.l. n. 228/2021;

visto il D.lgs 149/22;

letto l'art 127 bis c.p.c.;

letti gli atti e le note;

esaminati gli atti della procedura esecutiva indicata in epigrafe;

rilevato che sono stati espletati alcuni tentativi di vendita del bene pignorato;

preso atto che tutti i tentativi hanno avuto esito negativo;

considerato che il creditore insiste per la prosecuzione delle attività di vendita chiedendo ulteriori tentativi;

rilevato che il valore dei singoli lotti è giunto, in seguito a molteplici ribassi, a cifre irrisorie e che, ciò nonostante, il loro valore complessivo sia ancora idoneo a soddisfare in parte il credito dei creditori;

PQM

dispone che il delegato proceda ad un **ulteriore tentativo di vendita**, applicando una riduzione pari al 25% del prezzo base del precedente avviso di vendita, in virtù della delega precedentemente conferita, che si intende rinnovata, e secondo le condizioni e le modalità di cui all'ordinanza di delega in atti nonché ai sensi della vigente normativa, con particolare riferimento alla pubblicità sul Portale delle vendite telematiche;

dispone, inoltre, il versamento di un ulteriore acconto di euro 1.000,00 a titolo di fondo spese per la procedura, con onere a carico del creditore procedente e da **versarsi entro 30 giorni dalla richiesta del professionista delegato a pena di dichiarazione di improseguibilità** del procedimento, qualora le somme presenti non risultino sufficienti. Il PD riferisca prontamente alla scadenza del termine assegnato.

Fissa nuova udienza per la data del 24 settembre 2024.

Onera il professionista delegato di depositare almeno 10 giorni prima una relazione nella quale dovrà dettagliatamente indicare:

- le pretese dei creditori, sia complessivamente che singolarmente;

- la precisazione del credito comprensivo degli interessi maturati dalla data del precetto;
- il prezzo base dell'ultimo avviso di vendita del compendio pignorato e quello del primo avviso, nonché l'interesse suscitato;
- il valore dei beni indicato in perizia di stima;
- il numero di tentativi espletati dal professionista incaricato e quelli eventualmente eseguiti da altri in precedenza;
- una sommaria indicazione delle spese di giustizia sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c., specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita sin qui espletati;
- la nota spese del professionista, contenente l'analitica indicazione dell'attività svolta, delle spese sostenute e dei relativi compensi professionali;
- il presumibile valore di realizzo dei beni staggiti qualora si dovesse optare per la prosecuzione delle attività di vendita

DISPONE

che la trattazione del procedimento all'udienza già fissata **avvenga per iscritto**, secondo le modalità fissate dall'art. art. 127 ter c.p.c. (come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 2022) e pertanto

ASSEGNA

alle parti **termine perentorio fino al giorno stabilito per l'udienza** il deposito telematico di sintetiche note contenenti le sole istanze e conclusioni, in relazione agli adempimenti processuali previsti.;

INVITA

le parti a depositare telematicamente le proprie note scritte preferibilmente entro il termine di due giorni prima della scadenza fissata nominando l'atto depositato "NOTE A TRATTAZIONE SCRITTA PER L'UDIENZA DEL [data udienza]";

AVVISA

che, entro 5 gg dalla comunicazione del presente provvedimento:

- ciascuna delle parti può opporsi alla decisione di sostituzione della udienza;
- tutte le parti congiuntamente possono presentare istanza di trattazione orale;

AVVISA

- Che eventuali richieste di rinvio per tentativo di bonario componimento saranno accolte solo se presentata congiuntamente da tutte le parti;

AVVISA

- che se nessuna delle parti deposita le note nel termine perentorio assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte;
- che se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "TRATTAZIONE SCRITTA".

Lagonegro,

IL GIUDICE

DOTT.SSA GIULIANA SANTA TROTTA

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.

